

N. di Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTI ASCENSORE A SERVIZIO DELLA MENSA UNIVERSITARIA “MARTIRI” DI PISA E “P. CALAMANDREI” DI FIRENZE (CUP D67H22000040002 - CIG 95199249CD).

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di _____ in Firenze, Viale Gramsci, 36

TRA

- l’AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA (in seguito per brevità denominata “Azienda”), codice fiscale 94164020482, con sede in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dall’Ing. Andrea Franci, nato a Montalcino (SI) il 10 aprile 1974, domiciliato presso la sede aziendale, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell’Azienda, nominato con Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 30 del 25 marzo 2022, esecutivo ai sensi di legge

E

- la ALBERI ASCENSORI S.r.l. (in seguito per brevità indicata come “Impresa”) con sede legale in Via B. Peruzzi, 30 – Loc. Casetta – 53019 Castelnuovo Berardenga (SI), codice fiscale n. 04468150729 e partita IVA n. 00930270525, iscritta al REA n. SI - 106941 nel Registro delle Imprese di Arezzo - Siena, rappresentata dal Sig. Fabio Alberi, nato a Firenze, il 19 dicembre 1960, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa,

domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Impresa medesima secondo quanto risulta dagli atti in possesso dell'Azienda.

PREMESSO

- che l'Azienda ha la necessità di procedere alla sostituzione di n. 2 (due) ascensori a servizio delle seguenti sedi:

- Mensa Universitaria di Via Martiri, Pisa
- Mensa Universitaria "P. Calamandrei" - Viale Morgagni, Firenze;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 750 del 15 dicembre 2022 venivano approvati la relazione tecnica e la restante documentazione per l'affidamento dell'appalto stimato in un importo di Euro 149.800,00;

- che con la suddetta determinazione veniva affidato alla ALBERI ASCENSORI S.r.l., ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m, l'appalto dei lavori di sostituzione dei due impianti ascensore a servizio della Mensa Universitaria Martiri di Pisa e della Mensa Universitaria "P. Calamandrei" di Firenze;

- che sull'Impresa sono stati effettuati con esito favorevole tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva ai fini della stipula del presente contratto;

- che l'Impresa ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

L'Azienda, nella persona del Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda Ing. Andrea Franci, affida in appalto alla ALBERI ASCENSORI S.r.l., che nella persona del Sig. Fabio Alberi accetta e si obbliga a realizzare, i lavori di sostituzione di n. 2 (due) ascensori a servizio delle seguenti sedi:

- Mensa Universitaria di Via Martiri, 7 -Pisa
- Mensa Universitaria "P. Calamandrei" - Viale Morgagni, 47/51 - Firenze

così come trascritto nella Relazione Tecnica approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 750 del 15 dicembre 2022 che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto con obbligo di osservanza da parte dell'Impresa, anche se non materialmente allegata allo stesso.

ART. 2 - Modalità di esecuzione dell'appalto

L'Impresa, nell'esecuzione dell'appalto, si impegna all'osservanza piena e incondizionata della normativa vigente in materia nonché delle modalità di esecuzione indicate nella Relazione Tecnica approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 750 del 15 dicembre 2022, nonché nei preventivi allegati all'offerta presentati attraverso il sistema telematico START n°3454/22/Fa Rev_2 e n°3455/22/Fa Rev_1, ove e in quanto le norme ivi contenute non risultino derogate da quelle del presente contratto.

ART. 3 – Tempi di esecuzione

Il termine per l'esecuzione complessiva dell'appalto in oggetto è fissato in 160 (centosessanta) giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del

verbale di consegna.

L'installazione dei nuovi ascensori dovrà essere programmata con il Direttore dei Lavori in rapporto alle specifiche esigenze derivanti dallo svolgimento del servizio ristorazione rivolto a studenti universitari, cui sono destinate le sedi interessate dall'appalto.

L'impresa è tenuta a presentare, entro 20 (venti) gg. dalla data del verbale di consegna, i disegni progettuali degli impianti che dovranno essere firmati per accettazione da parte del RUP e dalla cui firma decorreranno i tempi preventivati per il ricevimento dei materiali necessari, stabiliti in n. 95 (novantacinque) giorni naturali e consecutivi.

I lavori di installazione dell'impianto presso la mensa universitaria "P. Calamandrei" di Firenze dovranno essere eseguiti in n. 18 (diciotto) giorni naturali e consecutivi così suddivisi:

- N. 3 gg. per smontaggio e smaltimento dell'impianto esistente;
- N. 5 gg. per i lavori di adeguamento del vano ascensore;
- N. 10 gg. per l'installazione del nuovo impianto.

I lavori di installazione dell'impianto presso la mensa universitaria Martiri di Pisa dovranno essere eseguiti in n. 24 (ventiquattro) giorni naturali e consecutivi così suddivisi:

- N. 4 gg. per smontaggio e smaltimento dell'impianto esistente;
- N. 5 gg. per i lavori di adeguamento del vano ascensore;
- N. 15 gg. per l'installazione del nuovo impianto.

I lavori suddetti potranno essere eseguiti contemporaneamente su entrambe le sedi o con programmazioni differenziate che dovranno essere concordate con la direzione lavori.

ART. 4 – Corrispettivo e prezzi

Il corrispettivo dovuto all'Impresa per i lavori di cui al presente atto ammonta complessivamente a Euro 108.000,00 (Euro centottomila/00), di cui Euro 3.240,00 (Euro tremiladuecentoquaranta/00) quali costi per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nei termini di legge, così suddiviso:

- Fornitura e p.o. ascensore Mensa Universitaria Martiri Euro 63.000,00
- Fornitura e p.o. di ascensore Mensa Universitaria Calamandrei Euro 45.000,00

come indicato dall'Impresa nella propria offerta presentata in sede di gara. Detta offerta rimane allegata al presente contratto in copia informatica conforme all'originale informatico, sotto la lettera "A".

Il presente contratto viene stipulato a corpo.

L'aliquota I.V.A. da applicare è, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m., pari al 4% (quattro per cento) ed è a carico dell'Azienda.

Art. 5 - Revisione prezzi

I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili, salve le ipotesi in cui la variazione sia consentita da norme legislative e con le modalità in esse indicate.

ART. 6 - Divieto di modifiche introdotte dall'Impresa

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o

rimborsi di sorta e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

ART. 7 - Modifiche introdotte dall'Azienda

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni l'Azienda potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'esecutore si obbliga, ai sensi del comma 106, comma 12 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

ART. 8 – Fatturazione e pagamenti

Si procederà ai pagamenti in acconto nella misura dell'80% (ottanta per cento), con deduzione della ritenuta dello 0,50% ai sensi della legge, del corrispettivo relativo alla sostituzione di ciascun impianto, una volta ultimati i lavori di sostituzione dell'impianto stesso.

Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato una volta emesso il certificato di regolare esecuzione dell'appalto, che verrà rilasciato, in caso di esito positivo, entro i termini stabiliti dal successivo art. 11.

Le fatture, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, Viale Gramsci, 36 – Firenze, dovranno essere trasmesse, una volta intervenuto il rilascio del certificato di ultimazione, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. 55

del 3 aprile 2013.

Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A della normativa sopracitata, il riferimento al contratto in oggetto codice CUP D67H22000040002 e CIG 95199249CD.

I dati riguardanti il **Codice Univoco Ufficio** da utilizzare per il corretto recapito della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

Codice univoco ufficio sede di Pisa (impianto Martiri): **LUB6UB**

Codice univoco ufficio sede di Firenze (impianto Calamandrei): **PVBWDD**

L'Azienda provvederà ad applicare il REVERSE CHARGE ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter), del Dpr. n. 633/72, nei casi precisati dalla Circolare n. 14\E del 27 marzo 2015 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa. L'Azienda è inoltre soggetta, all'applicazione dello SPLIT PAYMENT, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità sopra riportate, i relativi pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 17 della L.R.T. 38/2007 e s.m.i., il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Impresa, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del D.U.R.C. alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Impresa per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei soggetti titolari di subaffidamenti e cottimi di cui all'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari

almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Al presente appalto non si applica l'art. 4 del D. L. n. 124/2019, convertito con modifiche dalla Legge 159/2019, a decorrere dal 1 gennaio 2020, in materia di ritenute fiscali per i dipendenti dell'Impresa impiegati nell'esecuzione dell'appalto oggetto di affidamento.

ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della L. 13/8/2010 n. 136, l'Impresa è tenuta ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere fatti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, fatta eccezione per i pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Su tali documenti dovrà essere sempre indicato il CUP D67H22000040002 e il Codice Identificativo Gara (CIG) 95199249CD indicati nella documentazione di gara.

Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto.

I corrispettivi contrattuali per le prestazioni eseguite dall'Impresa saranno pagati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 92 D 07075 71761 000000024512 presso Banca CRAS - Credito Cooperativo Toscana, Filiale Arbia, Via Toscana, 1 - Asciano (SI) intestato all'Impresa, sul quale sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

- FABIO ALBERI, nato a Firenze il 19 dicembre 1960, C.F. LBRFBA60T19D612P;
- LORENZO ALBERI, nato a Siena il 4 dicembre 1987, C.F. LBRLNZ87T041I726E;
- GIACOMO CALZOLARI, nato a Bologna il 21 novembre 1964, C.F. CLZGCM64S21A944Z;
- DANIELE MONTANARI, nato a Bologna il 9 gennaio 1967 C.F. MNTDNL67A09A944B;
- MASSIMO TOCCACELI, nato a Roma il 3 settembre 1961, C.F. TCCMSM61P03H501Z.

L'Impresa dichiara di esonerare l'Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

L'Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolverà nei confronti dell'Impresa e inadempiente di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla

Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Impresa fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 10 – Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori di cui al presente contratto è la Geom. Barbara Innocenti, Coordinatore del Servizio Tecnico Manutentivo dell'Azienda, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 – Certificato di regolare esecuzione

Il Certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con le modalità stabilite dalla normativa vigente per la tipologia di opere in oggetto.

ART. 12 – Subappalto, subcontratti e cessione del contratto

Per il presente contratto è ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i. come modificato dall'articolo 49, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

L'Impresa, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di nullità dello stesso, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Azienda per maggior danno arrecato.

ART. 13 – Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Impresa dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente contratto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG). L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

Non sono ammesse procure all'incasso o altre modalità di surrogazione dei pagamenti diverse dalla cessione del credito di cui al presente articolo.

ART. 14 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Impresa è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti

occupati nell'esecuzione del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il RUP, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'Impresa non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'Impresa, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Impresa restandone sollevata l'Azienda.

Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l'Impresa è tenuta inoltre a manlevare l'Azienda da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

A garanzia dei rischi connessi al presente contratto l'Impresa ha

presentato Dichiarazione di assicurazione del 28 novembre 2022 con cui si attesta la stipula della polizza assicurativa n. 108/125593642 rilasciata dalla UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45 - Bologna, comprensiva di garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e verso i prestatori di lavoro, che tiene indenne l'Azienda da tutti i rischi di esecuzione. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione dei lavori, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Azienda. Detta polizza si trova depositata, in copia, agli atti dell'Azienda.

ART. 15 – Penali e risoluzione del contratto

L'Impresa è soggetta a penalità in caso di ritardo sui tempi di esecuzione, nella misura dell' 1‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati dall'art. 3 del presente contratto, fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale.

L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Impresa, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Impresa di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Impresa non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione

della prestazione relativa.

L'Azienda preleverà l'ammontare delle penali emettendo apposite fatture in esclusione IVA ex. art. 15, DPR 633/72 e s.m. che saranno compensate in sede di liquidazione finale dei crediti dell'Impresa. Se questi mancano o risultano insufficienti, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 18 che dovrà essere integrata dall'Impresa senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Impresa non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno.

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto di appalto nelle fattispecie di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Azienda procederà inoltre alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni elencate al comma 2 del richiamato art. 108.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 18, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione inviata a mezzo PEC. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa

dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 16 – Recesso

L'Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione all'Impresa con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso dell'Azienda, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

L'Impresa può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all'Azienda nella comunicazione scritta che dovrà pervenire con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. L'Azienda valuterà la gravità dei motivi adottati a giustificazione della richiesta al fine del riconoscimento del corrispettivo per l'attività svolta o per l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal recesso.

ART. 17 - Sicurezza

L'Impresa dovrà predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza contenente le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare nel cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

L'Impresa è altresì tenuta a comunicare il nominativo dei propri

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, a trasmettere l'elenco delle attrezzature antinfortunistiche inerenti la tipologia dell'appalto e le dotazioni di protezione individuale, a documentare la formazione professionale dei lavoratori impegnati negli interventi, a comunicare l'elenco delle attrezzature disponibili per l'esecuzione dell'appalto ed a segnalare il numero e la tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni.

ART. 18 – Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1/2746/96/189342788 del 10 gennaio 2023, con la quale la UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Agenzia Corporate Toscana Sud, si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Impresa stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). L'atto suddetto viene allegato in copia per immagine su supporto informatico del documento originale formato in origine su supporto analogico al presente contratto sotto la lettera "B".

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 19 – Spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo, di registro ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Impresa. L'imposta di bollo, pari a € 96,00 (novantasei/00), sarà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate n. 108483 del 11/10/2017.

Art. 20 – Registrazione

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le disposizioni del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.

ART. 21 - Estensione degli obblighi codice comportamento dipendenti pubblici

L'Impresa, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con Delibera n. 10 del 4 marzo 2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda all'indirizzo:

[https://www.dsu.toscana.it/documents/4390857/4951587/CODICE DI COMPORTAMENTO.pdf](https://www.dsu.toscana.it/documents/4390857/4951587/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf) quale parte integrante del contratto, sebbene non

allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

ART. 22 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in

particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- nel DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato D. Lgs. 50/2016;
- nella normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi.

ART. 23 – Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 24 – Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Fabio Alberi dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: art. 8 - Fatturazione e pagamenti, art. 9 - Tracciabilità, art. 15 - Penali e Risoluzione del contratto, art. 16 - Recesso, art. 23 - Foro competente.